

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BUCCIERO, CAMPUS, COZZOLINO,  
MONTELEONE e MULAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1997

Introduzione dell'articolo 3-*bis* della legge 19 febbraio 1991,  
n. 50, in materia di svolgimento di attività da parte di primari  
ospedalieri fuori ruolo che non abbiano superato il settanta-  
cinquesimo anno di età

ONOREVOLI SENATORI. - Il seguente disegno di legge fu proposto dal deputato Giovanni Martino Bonomo nella XI legislatura e non fu esaminato per anticipato scioglimento delle Camere. Nulla da allora è mutato e pertanto si ripropone il disegno nel medesimo testo.

In una società dove vi è grande bisogno di capacità tecniche e culturali non è lecito non continuare ad utilizzare (sia pure in modo diverso) le esperienze accumulate durante l'intero arco di una vita professionale. È una dispersione che depaupera la forza culturale della società.

In medicina la guida del clinico esperto, che può continuare ad essere un luminoso e preciso punto di riferimento per i più giovani, resta una necessità ambita da molti.

Quando tale opera viene poi prestata del tutto disinteressatamente, totalmente priva di contenuti carrieristici ma ricca di alti va-

lori umani e scientifici, riteniamo che non si possa desiderare cosa migliore.

Negli ospedali italiani esiste il riconoscimento di «primario emerito» che viene attribuito a coloro i quali hanno esercitato la loro professione con particolare impegno e capacità. Ma tali eminenti medici non possono più svolgere alcuna attività nell'ambito di quell'ospedale, per cui il riconoscimento equivale solo ad un titolo onorifico.

Sarebbe pertanto quanto mai opportuno consentire lo svolgimento di un'attività culturale e di ricerca a questi medici ospedalieri che - ormai in pensione ma ancora validi intellettualmente - volessero farlo in accordo con il primario in carica.

È questo il senso dell'integrazione alla legge 19 febbraio 1991, n. 50, che proponiamo per l'approvazione del Senato della Repubblica.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. - Al fine di migliorare la formazione professionale del personale sanitario, medico e paramedico, operante presso gli ospedali pubblici, i primari ospedalieri fuori ruolo che non abbiano superato il settantacinquesimo anno di età, dietro loro richiesta e con parere favorevole del primario in funzione della branca specifica, possono essere autorizzati a prestare, in forma gratuita, opera di aggiornamento scientifico, professionale e di ricerca clinica per le discipline di propria competenza».

